



# CITTÀ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

## ESTRATTO DELIBERAZIONE DI C.C. N. 83 DEL 28/10/2020

**OGGETTO:** Art. 11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo EE.-LL. – Integrazione Regolamento IMU (Imposta Municipale Unica) di cui alla Delibera del C.C. n. 35 del 22.06.2020”.

### IL CONSIGLIO COMUNALE HA DELIBERATO

1. Modificare il Regolamento IMU approvato con Delibera Consiliare n. 35 del 22/06/2020, integrandolo con l'art. **10 bis rubricato “Agevolazione straordinaria per l'anno 2020”**
  - comma 1: “ *Per l'anno di imposta 2020, in relazione alla crisi economica generata dalle misure straordinarie adottate dalle autorità di governo per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, è riconosciuto a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati nei DPCM 8, 9, 11 e 12 marzo 2020 e 10 e 26 aprile 2020, un credito di imposta fino al massimo della quota comunale dovuta a titolo di IMU per l'anno 2020 per il cespite immobiliare utilizzato per l'esercizio dell'attività economica, come previsto dal comma 5”*
  - comma 2: *Il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il **30 novembre 2020**, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, in cui il proprietario dell'immobile attesti che il cespite è destinato allo svolgimento da parte dello stesso proprietario di una delle attività economiche di cui al comma 1 e che la categoria catastale sia conforme alla destinazione d'uso prevista per l'utilizzo dell'immobile.*
  - comma 3: *Il credito di imposta, ove concesso, può essere utilizzato a compensazione dell'imposta a titolo IMU dovuta: a) per l'anno 2020, b) per gli anni pregressi al 2020, ed in assenza dei primi due casi, il credito è riconosciuto per l'anno 2021.*
  - comma 4: *L'efficacia dell'agevolazione di cui al presente articolo è subordinata all'effettivo trasferimento da parte della Regione Siciliana delle risorse spettanti al Comune di Bagheria, in attuazione dell'art. 11 della L.R. 9-2020 così come quantificate dall'allegato 2 dell'Intesa sui “Criteri di riparto del fondo perequativo Enti Locali di cui all'articolo 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9” sottoscritto da Anci e dalla Regione Sicilia. Alla verifica di tale condizione si procede con deliberazione della giunta municipale, a seguito dell'accertamento contabile da parte del dirigente delle entrate tributarie, in conformità al principio della competenza finanziaria potenziata n. 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 e smi, delle risorse regionali in questione; con la medesima deliberazione viene determinato, applicando un criterio proporzionale, l'ammontare delle risorse destinate a tale agevolazione laddove le risorse trasferite, al netto della quota destinata al finanziamento delle agevolazioni TARI 2020 autorizzate dal comune, non sono sufficienti a garantire il credito di imposta nella misura massima di cui al comma 1.*

- comma 5: *Dopo l'acquisizione delle istanze di cui al comma 2, l'ufficio procederà a quantificare l'ammontare dell'agevolazione a ciascun beneficiario spettante, in relazione all'ammontare delle risorse effettivamente disponibili ai sensi del comma 4. L'importo del credito di imposta riconosciuto, verrà comunicato ai beneficiari entro il 30 aprile 2021.*
2. La percentuale di riduzione, di cui al superiore punto 1 e punto 2 sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso, nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana.
  3. Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile i suddetti articoli e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.
  4. Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore nuovo articolo del Regolamento IMU è strettamente subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'anche al *quantum* dell'agevolazione tributaria:
    - la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Bagheria e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
    - la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;
  5. Stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione e inserimento del superiore nuovo articolo nel Regolamento per l'applicazione dell'IMU che è soggetta all'avveramento delle condizioni sospensive di cui al punto 2, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento;
  6. Dare atto che la misura economica dell'agevolazione per il tributo IMU sarà fino a concorrenza, con l'agevolazione del tributo TARI al 100%, nella parte fissa e variabile, del raggiungimento dell'importo massimo assegnato all'Ente, dietro istanza di parte dell'operatore economico proprietario dell'immobile, da presentare all'Ufficio Tributi;
  7. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art.12, comma 2, L.R. n.44/1991, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**Il Dirigente Area Tributaria**  
**Dr. Giuseppe Bartolone\***

\*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'Art.3 co. 2 D.Lgs.39/93